

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	23
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	»	25
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	27

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo (*Esame e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. Atto n. 299 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

C. 2511 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono parteci-

pare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome della collega Gardini, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (C. 2511 Governo).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento, fa presente che il disegno di legge – composto da sedici articoli, organizzati in tre capi, e collegato alla manovra di finanza pubblica – reca disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di lavoro pub-

blico. In particolare, il Capo I (agli articoli da 1 a 10) modifica il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dettato una riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quali perimetrare dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ricorda che, ai sensi di tale ultima disposizione, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 recante riforma dell'organizzazione del Governo (e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI).

Nel dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento in esame novella l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, aggiungendovi due nuovi commi al fine di integrare il novero dei principi generali che sovrintendono alla disciplina dei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione. Segnala quindi che l'intervento così recato investe il sistema di valutazione della *performance* individuale, facendo perno sui seguenti profili: valorizzazione delle capacità manageriali dei dirigenti; promozione della formazione, ai fini della valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale; superamento della valutazione gerarchica e unidirezionale, mediante la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni o esterni all'organizzazione, nonché un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi (ai fini dell'efficienza dei servizi resi della pubblica amministrazione agli utenti).

La formazione, in particolare, deve essere svolta individuando priorità formative volte a perfezionare competenze tecniche e capacità personali, a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente entro l'organizzazione, a valorizzare le potenzialità di ciascun lavoratore in una prospettiva di crescita professionale e sviluppo di carriera e miglioramento delle capacità amministrative.

Evidenzia che l'articolo 2 del provvedimento novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, aggiungendo, alle finalità del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche già previste, gli obiettivi di coinvolgimento del personale, promozione del suo senso di appartenenza e miglioramento dell'efficienza amministrativa e della qualità dei servizi resi agli utenti. Viene inoltre stabilito che la valutazione sia articolata in una parte di « obiettivi » e in una parte di « caratteristiche trasversali » (quali definite dal successivo articolo 9 del disegno di legge). La valutazione della *performance* si compone inoltre di: una parte di valutazione collegiale di dirigenti: ove possibile, di una parte di valutazione riguardante la *performance* organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unità organizzative che svolgono attività fuori del territorio nazionale.

Le modalità di svolgimento della valutazione ed i criteri per assicurarne l'obiettività sono demandati ad un successivo regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni (dalla data di entrata in vigore del provvedimento).

L'articolo 3 – che novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2009 – stabilisce in primo luogo che, per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttività organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della *performance* sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione. Si dispone inoltre che il trattamento retributivo legato alla *performance* sia progressivo e

strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possono essere attribuiti « punteggi apicali » in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle « eccellenze » non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Eventuali accertate economie di spesa, dovute a riduzione della retribuzione legata alla *performance* del personale dirigenziale, sono destinate ad un incremento delle risorse per la retribuzione della *performance* del personale non dirigenziale.

Segnala che l'articolo 4 – che novella il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – pone un termine (la fine del primo trimestre di ogni anno) per lo svolgimento delle fasi del ciclo di gestione della *performance* relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché alla connessione tra gli obiettivi e le risorse.

L'articolo 5 – che interviene sul comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – specifica che gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della *performance* devono essere: misurabili in termini oggettivi; correlati alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie; determinati in numero tale da connotare le reali priorità in termini di risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 – che interviene sul comma 1 dell'articolo 6 del richiamato decreto legislativo – trasferisce la competenza in materia di valutazione e verifica dell'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati dall'organismo indipendente (OIV) al titolare della valutazione, ricomprendendo in tale competenza anche la diretta valutazione dell'esigenza di interventi correttivi. Inoltre, viene espunta la disposizione in virtù della quale le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della *perfor-*

mance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla *performance* e valutate dall'OIV, ai fini della validazione della relazione medesima.

L'articolo 7 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo: intervenendo sulla previsione secondo cui le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa (che prende in considerazione i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura) e quella individuale (che tiene conto, invece, del raggiungimento di specifici obiettivi e del contributo del singolo alla *performance* organizzativa). L'intervento è volto ad aggiungere la specificazione secondo cui la predetta valutazione avviene coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della *performance* in uso; eliminando il carattere vincolante del parere dell'Organismo indipendente di valutazione previsto per l'adozione e l'aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance* al quale provvedono le pubbliche amministrazioni; disponendo che all'OIV non compete più la misurazione e la valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso ma la sola formulazione di una proposta non vincolante in ordine a tale misurazione e valutazione. Inoltre viene specificato il carattere non vincolante della proposta dell'OIV all'organo di indirizzo politico relativa alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

L'articolo 8 – intervenendo sul corrispondente articolo del decreto legislativo n. 150 del 2009 – precisa che l'attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, oggetto tra l'altro del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa, sono conseguiti attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti.

Fa presente che l'articolo 9 – che modifica in più punti l'articolo 9 del decreto legislativo – inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del per-

sonale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità. Tra questi figurano: il livello di formazione raggiunto dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; la capacità di superare schemi consolidati; la capacità realizzativa; la capacità di cooperazione; la capacità di assolvere a incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità; la capacità di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori. Segnala che un'ulteriore modifica introdotta dall'articolo 9 del provvedimento in esame prevede, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale, la valorizzazione del personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessità attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonché del potenziale di ciascuno. Viene inoltre specificato che, nell'ambito della misurazione e della valutazione svolte dai dirigenti sulla *performance* individuale del personale, rileva anche la capacità del valutato di assolvere a incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità e la capacità di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati.

L'articolo 10 – intervenendo sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – inserisce, tra i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, i collegi dei dirigenti e gli utenti esterni di riferimento.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* (OIV), individuando i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio, finalizzati al rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà del controllo. A tal fine si prevede, in particolare, la possibilità di ricorrere anche ad organismi esterni di valutazione e si interviene sulla configurazione degli OIV, introducendo meccanismi di rotazione negli incarichi che prevedano l'indicazione da parte dell'autorità politica del solo presidente dell'organo collegiale e

il sorteggio per l'individuazione degli altri componenti nonché l'obbligo di garantire nel collegio una composizione che garantisca l'eterogeneità della provenienza dei componenti in relazione allo specifico ruolo o categoria di provenienza, assicurando un bilanciamento di competenze all'interno dello stesso. Per quanto riguarda i compiti dell'OIV i criteri di delega includono l'obbligo di trasmettere annualmente rapporti sintetici al Dipartimento della funzione pubblica e la partecipazione dei componenti dell'organismo, senza diritto di voto, alle Commissioni di valutazione. Deve inoltre essere garantito il mantenimento dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali (commi 1 e 2). I decreti delegati devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 5 stabilisce inoltre la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 6 prevede l'adozione di regolamenti di attuazione o di esecuzione dei medesimi decreti legislativi.

Il Capo II del provvedimento (costituito dagli articoli da 12 a 15) reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 modifica – mediante un complesso di novelle relative all'articolo 28 del citato decreto legislativo e successive modificazioni – la disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, disciplina concernente le amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e gli enti pubblici non economici nazionali. A tale proposito rileva, in via di sintesi, che le quote percentuali per le diverse tipologie di accesso al ruolo dirigenziale vengono ora determinate in misura fissa, mentre la disciplina vigente prevede, a livello legislativo, misure percentuali minime e massime, demandando, nell'ambito di esse, a dispo-

sizioni di rango secondario la determinazione puntuale di alcune quote. Riguardo alle suddette tipologie di accesso, in primo luogo si confermano quella del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione – al quale viene destinata la quota fissa del 50 per cento di posti disponibili, misura che nella disciplina di rango legislativo vigente è posta invece in termini di percentuale minima – e quelle del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del concorso unico – per queste due tipologie le novelle stabiliscono la quota complessiva fissa del 20 per cento di posti disponibili. In secondo luogo, è ridisciplinata la tipologia di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia riservata al personale non dirigenziale (denominata ora procedura di sviluppo di carriera del personale non dirigenziale) in servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione medesima, modificando i requisiti di ammissione (aver maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione ed essere in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla dirigenza), definendo le procedure di sviluppo di carriera e introducendo una fase di valutazione successiva al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo e precedente all'eventuale inserimento nel ruolo dirigenziale (per questa tipologia di accesso le novelle destinano la quota fissa del 30 per cento di posti disponibili). Fa presente inoltre che le novelle sopprimono la previsione di una quota da destinare al personale che sia in servizio a tempo indeterminato e che ricopra o abbia ricoperto incarichi dirigenziali senza appartenere a ruoli dirigenziali. Segnala quindi che la richiamata procedura di sviluppo di carriera del personale non dirigenziale – bandita dalla singola amministrazione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza – si articola: in una fase di individuazione – mediante una valutazione comparativa, basata anche sugli esiti di una prova, scritta e orale – dei

soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale (non generale) temporaneo; in una seconda fase, costituita dall'osservazione e dalla valutazione, per un periodo complessivo di almeno quattro anni, dello svolgimento del suddetto incarico dirigenziale temporaneo. In caso di mancato rinnovo dell'incarico temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la relativa posizione dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura di sviluppo di carriera.

Si prevede inoltre una revisione della disciplina della formazione dirigenziale inerente al corso-concorso, mentre si sopprime la previsione di una formazione antecedente al conferimento del primo incarico dirigenziale per i vincitori degli altri concorsi summenzionati (concorsi indetti dalle singole amministrazioni o concorsi unici).

Il successivo comma 2 dell'articolo 12 demanda a un regolamento governativo la revisione delle norme regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle novelle introdotte dal comma 1; tale previsione si unisce alla novella operata dalla lettera d) del comma 1, la quale individua profili specifici oggetto di rinvio, per la disciplina di dettaglio, a norme di regolamento governativo.

L'articolo 13 – novellando l'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – modifica le modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, introducendo la possibilità di accedere alla qualifica di dirigente generale anche mediante sviluppo di carriera. Si stabilisce infatti che l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avvenga per il 50 per cento dei posti disponibili attraverso concorsi per titoli ed esami (banditi dalle singole amministrazioni) e, per il restante 50 per cento dei posti disponibili, attraverso sviluppo di carriera dalla dirigenza di seconda fascia, dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo dirigenziale, anche non continuativi (l'attuale requisito di aver ricoperto per cinque anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali viene soppresso dal successivo articolo 15 del provvedimento in esame). L'inserimento nei

ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente. Si demanda inoltre ad un regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia.

L'articolo 14, novellando l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001: impone, da un lato, a ciascun dirigente di redigere annualmente una motivata relazione valutativa del personale, recante l'indicazione di coloro che sono ritenuti idonei ad assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite, e, dall'altro, all'amministrazione di tenere conto di tale relazione nell'ambito delle procedure di conferimento del relativo incarico dirigenziale (comma 1, lettera *a*)); specifica, per gli enti locali, che gli incarichi dirigenziali a termine hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica al momento del conferimento (comma 1, lettera *b*)); rende applicabile alle regioni e agli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni e sull'arrotondamento del quoziente derivante dalle percentuali da applicare sul conferimento degli incarichi (comma 1, lettera *c*)).

Come anticipato, l'articolo 15 abroga la possibilità di transito alla prima fascia (prevista dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001) per i dirigenti di seconda fascia, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per cinque anni. Tale possibilità è mantenuta in via transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbiano maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale.

L'articolo 16 infine (unico articolo del Capo III) reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.

Atto n. 299.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda inoltre che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre prossimo.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della

Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 (Atto n. 299).

Rilevo innanzitutto che l'intervento normativo si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in particolare dagli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis e 14, commi 4 e 8, nonché dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) all'articolo 1, commi da 374 a 383, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In termini generali, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, evidenzia che l'intervento di riorganizzazione, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si rende necessario al fine di: potenziare le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mediante l'istituzione di due nuove direzioni generali dedicate specificamente alle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e ai servizi logistici e tecnici del medesimo Corpo; aggiornare la distribuzione territoriale dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con la creazione di un nuovo Provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise (con sede a Pescara) ove confluiscono 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali degli attuali provveditorati dell'Emilia-Romagna-Marche e del Lazio-Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di comples-

sivi 40 istituti penitenziari; istituire, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, una struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti; formalizzare l'istituzione della Segreteria del Capo di Gabinetto, al fine di supportare le attività istituzionali di quest'ultimo; aggiornare la dotazione organica complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Nello specifico, rileva che lo schema di decreto, trasmesso alla Camere per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, è composto da 5 articoli e 6 allegati.

L'articolo 1, unico comma, reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia, novellando l'articolo 6, nonché le tabelle B), C), D), E), F) e G) e il titolo del decreto stesso.

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale disciplina l'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Al numero 1.1), intervenendo sul comma 2, lettera *a*), del suddetto articolo 6, viene eliminato il riferimento al «coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale», trasferendo così tali competenze dalla Direzione generale del personale e delle risorse alla istituenda Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria. Al numero 1.2), intervenendo sul comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo, vengono ampliate le competenze della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al fine di razionalizzare – secondo quanto precisato dalla relazione tecnica – le competenze specifi-

che della Direzione generale in questione, favorendo una gestione uniforme del detenuto e del suo trattamento. Al numero 1.3) – e al numero 2) – vengono poi trasferite alla competenza del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, nonché le comunicazioni istituzionali e l'attività informativa, attualmente spettanti alla Direzione generale della formazione. Allo stesso Capo del dipartimento è attribuita altresì – secondo quanto previsto al numero 2) – la competenza in materia di informatica penitenziaria, da esercitarsi in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia. Al numero 1.4) sono istituite due nuove Direzioni generali: in primo luogo, la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, alla quale è riconosciuta la competenza per una serie di attività, tra cui quelle di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; in secondo luogo, la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alla quale compete, tra le altre, la gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza.

Fa poi presente che le successive lettere da *b)* a *g)* sostituiscono le tabelle da *B)* a *G)* allegate al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale di livello generale e non generale, sia amministrativo che penitenziario e del personale non dirigenziale, al fine di adeguare – come precisa la relazione tecnica – tali dotazioni alle disposizioni che sono succedute nel tempo, con particolare riferimento al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Nello specifico, quanto previsto dalla lettera *b)* è finalizzato alla creazione di un nuovo provveditorato per le regioni Abruzzo e Molise, con sede a Pescara. Attualmente, infatti, il provveditorato con sede a Roma

ha competenza sia per la regione Lazio che per le suddette regioni. Quanto disposto dalla lettera *c)* comporta l'aggiornamento della dotazione organica complessiva del personale dirigenziale, mediante l'aumento di una unità di dirigenti di prima Fascia della carriera amministrativa (da 22 a 23) e di 31 unità del totale dei dirigenti della carriera penitenziaria (dagli attuali 391 a 422). La lettera *d)* attiene poi alla dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per gli affari di giustizia, mentre la lettera *e)* concerne la dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la lettera *f)* quella del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la lettera *g)* quella dell'amministrazione degli archivi notarili. La lettera *h)*, infine, modifica il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, eliminando il riferimento alla « riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche », non più attuale alla luce delle modifiche realizzate con il provvedimento in esame.

Passando all'illustrazione degli articoli successivi, segnala che l'articolo 2 innova l'organizzazione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, spostando la collocazione del predetto laboratorio, incardinato presso il Ministero della giustizia, dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento alla Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, istituita dall'articolo 1.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 7 del suddetto decreto – il quale regola l'Ufficio di Gabinetto del Ministro –, prevedendo, al nuovo comma 3-*bis*, l'istituzione della struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa e, al nuovo comma 5-*bis*, l'istituzione della segreteria del Capo di Gabinetto. La lettera *b)* del comma 1 apporta, inoltre, alcune modifiche all'articolo 11 del medesimo decreto, concernente

la disciplina del personale incardinato presso gli uffici di diretta collaborazione e del relativo trattamento economico. In particolare, viene incrementato il numero delle risorse assegnate ai suddetti uffici, in considerazione delle nuove funzioni attribuite all'Ufficio di Gabinetto; viene ridotto il contingente di risorse assegnate all'ufficio dell'Ispettorato generale; viene precisata la portata applicativa del comma 5, rispetto al numero di taluni incarichi di livello dirigenziale; per altro verso, viene previsto un ulteriore incarico dirigenziale per le funzioni della citata Struttura di missione; viene infine esteso anche in favore del capo della segreteria del Capo di Gabinetto il trattamento economico già previsto, tra gli altri soggetti, per il Capo della segreteria del Ministro. Da ultimo, la lettera c) modifica l'articolo 14 dello stesso decreto, con riguardo ad alcuni aspetti finanziari che discendono dall'assetto degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. In dettaglio, viene aggiunta la previsione per cui l'attribuzione dell'emolumento accessorio in favore del capo della segreteria del Capo di Gabinetto non lede il principio dell'invarianza della spesa, al pari di quanto già disposto per altri dirigenti. A tal fine, aumenta da 5 a 6 il numero di incarichi dirigenziali di livello non generale, equivalenti sotto il profilo finanziario, considerati indisponibili ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie relative all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale del medesimo Dipartimento. In particolare, il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia – di natura non regolamentare, in quanto emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 –, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente schema di decreto, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali istituite ai sensi dell'articolo 1 presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché la definizione dei relativi compiti. Entro 6 mesi dalla stessa data, ai sensi del comma 2, devono invece concludersi le procedure relative al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, concernenti le direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria interessate dal processo di riorganizzazione. Viene specificato che fino all'espletamento delle suddette procedure, restano fermi gli incarichi dirigenziali in essere, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le medesime strutture.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 116/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. C. 2623 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*)

12

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Enrico COSTA. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.

DL 116/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

C. 2623 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che il provvedimento, trasmesso in data odierna dal Senato, figura all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da martedì 30 settembre alle ore 14. Ricorda che, in considerazione dei tempi disponibili, nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15

della giornata di domani, venerdì 26 settembre.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, intervenendo da remoto, fa presente che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo trova fondamento « nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione; le modifiche normative (..) costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione ».

Venendo al contenuto, l'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 212 del Codice dell'ambiente che istituisce l'Albo nazionale gestori ambientali. La novella introduce la sanzione amministrativa nei confronti dell'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, non risultando iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, commette uno degli illeciti previsto dal sistema delle sanzioni nell'ambito dell'attività di trasporto del codice dell'ambiente (Titolo VI della Parte quarta). Per-

tanto tale impresa è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione commessa, anche alla sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a due mesi dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298); in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo o di recidiva del reato si applica la sanzione accessoria della cancellazione dal predetto Albo, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. In ogni caso, la sanzione amministrativa si cumula con la pena prevista per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 del codice dell'ambiente).

La lettera *b*) introduce una serie di novelle all'articolo 255 del Codice dell'ambiente () in materia di abbandono di rifiuti, di cui modifica anche la rubrica al fine di precisare che tale disposizione riguarda adesso i soli rifiuti non pericolosi.

Il numero 1) inasprisce il trattamento sanzionatorio applicabile alle ipotesi di abbandono, deposito o immissione nelle acque superficiali o sotterranee con la previsione di un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro (in luogo della precedente compresa tra 1.000 e 10.000 euro). Inoltre, prevede che se l'abbandono o deposito dei rifiuti avviene mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che, a seguito di una modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato è adesso da quattro a sei mesi.

Il numero 2) delinea una nuova fattispecie contravvenzionale, punita con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro, riferita esclusivamente ai titolari di imprese e responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Al Senato è stata introdotta nel codice dell'ambiente una nuova fattispecie di illecito amministrativo, riferita alla condotta, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, di abbandono o

deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. La sanzione è fissata tra i 1.000 e i 3.000 euro. Se la violazione è commessa mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese.

Il numero 3) aumenta da 80 a 320 euro la sanzione amministrativa pecuniaria per abbandono o deposito di rifiuti di piccolissime dimensioni (mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare ecc.).

Il numero 4) consente di procedere all'accertamento delle violazioni di cui al nuovo comma 1.2 introdotto al Senato e al comma 1-*bis*, anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Competente ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria è il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

La lettera *c*) introduce due nuovi delitti. Il primo, previsto dal nuovo articolo 255-*bis*, si configura al ricorrere di ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari. La disposizione punisce le medesime condotte previste dal citato articolo 255 che tuttavia, in tal caso, sono punite a titolo di delitto con la reclusione da 6 mesi a 5 anni quando dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, nonché quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Viene conseguentemente aggravato il trattamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi, ove il fatto sia commesso da titolari di imprese e responsabili di enti e la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra i 2 e i 6 mesi.

Il secondo delitto previsto dal nuovo articolo 255-*ter* introdotto dalla medesima lettera *c*) riguarda l'abbandono di rifiuti pericolosi. Tale delitto punisce le medesime condotte già previste dagli articoli 255 e 255-*bis*, ma stabilendo un trattamento sanzionatorio più grave con specifico riferi-

mento ai rifiuti pericolosi: nel caso di mero abbandono, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e, nel caso di abbandono in casi particolari, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Anche in questa ipotesi è previsto un ulteriore aggravamento sanzionatorio qualora il soggetto agente sia titolare di un'impresa o responsabile di un ente: in tal caso la reclusione va da 1 anno a 5 anni e 6 mesi nel caso di mero abbandono e da 2 anni a 6 anni e 6 mesi nelle ipotesi di abbandono in casi particolari.

La lettera *d*) introduce una serie di novelle all'articolo 256 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il numero 1), nella formulazione originaria del decreto-legge in esame, prevedeva una fattispecie delittuosa – laddove nella versione previgente veniva qualificata come contravvenzione – cui si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero da 1 a 5 anni se i fatti riguardano rifiuti pericolosi. Tuttavia, a seguito dell'esame presso il Senato, la fattispecie riguardante i rifiuti non pericolosi è stata nuovamente configurata come una contravvenzione, prevedendo la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Non sono state, invece, modificate la natura della fattispecie e la pena riguardante i rifiuti pericolosi.

In secondo luogo, al numero 2) è previsto un trattamento sanzionatorio più grave – ossia la reclusione da 1 anno a 5 anni – quando tali condotte avvengono nei medesimi casi particolari delineati dall'articolo 255-*bis*. La pena viene ulteriormente aumentata (da 2 anni a 6 anni e 6 mesi di reclusione) per le ipotesi in cui la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi nei medesimi casi particolari. Qualora le condotte di gestione non autorizzata di rifiuti siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore viene prescritta l'applicazione della sospensione della patente di guida da 3 a 9 mesi. Alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il numero 3) abroga il comma 2 dell'articolo 256, relativo alla responsabilità del titolare dell'impresa o responsabile di enti, dato che tale fattispecie è stata introdotta nel nuovo comma 1.1 dell'articolo 255.

Il numero 4) interviene sul comma 3 dell'articolo 256 al fine di qualificare come delitto il reato contravvenzionale di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, già previsto dalla disposizione modificata. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, viene prevista la reclusione da 1 a 5 anni per la fattispecie base e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi quando la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il numero 5) prevede che anche in questo caso il trattamento sanzionatorio sia più grave (reclusione da 2 a 6 anni) quando tale condotta avvenga nei medesimi casi particolari delineati dall'articolo 255-*bis*. Un ulteriore aggravamento sanzionatorio, con la previsione della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, è prescritto per le ipotesi in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Viene prevista inoltre una specifica disciplina riguardante la confisca dell'area sulla quale viene realizzata al discarica abusiva.

Il numero 6), modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'applicazione della pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono i medesimi casi particolari di cui all'articolo 255-*bis*.

Infine, il numero 7) reca modifiche di coordinamento normativo.

La lettera *e*) apporta modifiche all'articolo 256-*bis* del predetto codice, il quale disciplina il reato di combustione illecita di rifiuti.

Il numero 1) prescrive che le pene già stabilite dal comma 1 del predetto articolo,

trovino applicazione anche nel caso in cui, in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti, vengano poste in essere le condotte di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1. Si stabilisce, inoltre, che non possono applicarsi pene inferiori a quelle stabilite dal comma 1, quando, in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti, siano posti in essere i reati di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256 e 259 del codice dell'ambiente.

Il numero 2) abroga il comma 3 dell'articolo 256 del predetto codice, dato che la relativa disciplina è ora recata dal nuovo articolo 259-*bis*, introdotto dalla lettera *h*) dell'articolo in esame.

Il numero 3) introduce i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il primo prevede l'irrogazione della sanzione della reclusione da 3 a 6 anni quando la predetta condotta avvenga nei medesimi casi particolari descritti dall'articolo 255-*bis*. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni. Il comma 3-*ter* prevede inoltre un aumento di pena sino alla metà per i fatti di cui al precedente comma 3-*bis*, qualora da essi sia scaturito l'incendio.

Il numero 4) invece è volto a prevedere che l'aggravante prevista dal comma 4 – che punisce più severamente il fatto commesso in territori interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti – si applichi anche ai fatti disciplinati dal nuovo comma 3-*bis*.

Il numero 5) sopprime la norma che prevedeva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 255 nel caso in cui il delitto di combustione illecita riguardi i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali diversi dai rifiuti urbani.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 258 del citato codice dell'ambiente, che reca disposizioni in materia di registri di carico e scarico e di formulari.

Il numero 1) aumenta l'entità della sanzione amministrativa irrogata in caso di omissione ovvero tenuta incompleta del registro cronologico di carico e scarico relativo alle operazioni professionali di rac-

colta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti: la sanzione pecuniaria è pari ad una somma da 4.000 a 20.000 euro (laddove quella precedente prevedeva il pagamento di una somma da 2.000 a 10.000 euro). Resta invece inalterata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l'omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi (da 10.000 euro a 30.000 euro).

Il numero 2) introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del responsabile della predetta violazione, per un periodo di tempo da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Sempre a seguito dell'accertamento delle predette violazioni deriva in ogni caso la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Il numero 3), modificato al Senato novella la disciplina relativa alla tenuta dei formulari di identificazione al fine di prevedere che venga irrogata la pena della reclusione da 1 a 3 anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o senza i documenti sostitutivi, in luogo del previgente rinvio alla pena prevista per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale).

Il numero 4), inserisce il nuovo comma 4-*bis* volto a prevedere una specifica disciplina riguardante la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato.

La lettera *g*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 259 del Codice riguardante il reato di Traffico illecito di rifiuti, trasformando la fattispecie contravvenzionale in delitto e innovando la rubrica dell'articolo in « Spedizione illegale di rifiuti ».

In particolare, la nuova disposizione prevede che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi di quanto stabilito dalla normativa europea è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La lettera *h*) introduce nel Codice gli articoli 259-*bis* e 259-*ter*.

Il nuovo articolo 259-*bis* stabilisce un aumento sanzionatorio di un terzo delle pene per i reati di « Attività di gestione di rifiuti non autorizzata » (articolo 256), « Combustione illecita di rifiuti » (articolo 256-*bis*) e « Spedizione illegale di rifiuti » (articolo 259) se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

A seguito di una modifica apportata dal Senato, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del nuovo articolo 259-*bis*, che stabilivano che il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata erano responsabili anche nel caso di condotta di omessa vigilanza dell'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. I titolari ed i responsabili erano, inoltre, soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive regolate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

Il nuovo articolo 259-*ter* introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, prevedendo, a tal fine, un'attenuazione della pena rispetto alla fattispecie dolosa corrispondente da uno a due terzi.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato modifica la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, oltre a recare disposizioni volte a semplificarne la raccolta e il deposito integra l'apparato sanzionatorio amministrativo connesso a tale disciplina.

L'articolo 2 armonizza la disciplina dei reati ambientali contenuta nel codice penale con gli interventi realizzati dall'articolo 1 del provvedimento in esame sul codice dell'ambiente e, specificamente, nell'apparato sanzionatorio in esso contenuto.

In particolare, la lettera *a*) integra l'articolo 131-*bis* del codice penale, concernente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, escludendo che possa trovare applicazione con riguardo a taluni reati ambientali oggetto del provvedimento.

La lettera *b*) modifica l'articolo 452-*sexies* del codice penale per ridefinire le fattispecie aggravate del reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. In particolare, la disposizione prevede che la pena è aumentata fino alla metà: quando dalle condotte derivano il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del codice dell'ambiente, nelle strade di accesso ai predetti siti e nelle relative pertinenze.

La lettera *c*) interviene sull'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, relativo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, introducendo un nuovo comma, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale – con aumento della pena fino alla metà – quando ricorrono le aggravanti di cui al citato articolo 452-*sexies*.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per taluni reati ambientali, l'interdizione temporanea ovvero la decadenza da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 3, modifica l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, per estendere l'ambito di applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche a una serie di reati ambientali previsti dal codice penale – inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*ter*), disastro ambientale (articolo 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-

quaterdecies) – nonché per reati contemplati nel codice dell'ambiente: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-*bis*), abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, limitatamente alle ipotesi più gravi), combustione illecita di rifiuti (articolo 256-*bis*) e traffico illecito di rifiuti (articolo 259).

L'articolo 4 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale), estendendo a tutti i reati di cui all'articolo precedente la scriminante prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle operazioni sotto copertura.

L'articolo 5, comma 1, amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dall'articolo 34 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti. Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato introdotto il comma 1-*bis* con il quale si stabilisce che, quando sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persona sottoposta a procedimento penale per uno dei citati delitti in materia di rifiuti, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni possa essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

L'articolo 6 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali, di cui all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001.

La lettera *a*) – oltre ad aumentare le sanzioni pecuniarie previste per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e per l'aggravante eco-mafiosa (numeri 1, 2 e 3) e rimodulare quelle previste in caso di traffico e abbandono di materiale

ad alta radioattività e per le relative ipotesi aggravate (numero 4) – amplia la lista dei reati che danno luogo a illeciti amministrativi per gli enti prevedendo le relative sanzioni.

La lettera *b*) estende le sanzioni interdittive già previste per inquinamento e disastro ambientale dolosi, anche ai casi di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies*) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies*). Inoltre, abroga la previsione della durata massima di un anno per la sanzione interdittiva applicabile nei casi di inquinamento ambientale.

La lettera *c*) inserisce nel catalogo dei reati che costituiscono il presupposto per la sussistenza di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i reati di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; di abbandono di rifiuti pericolosi e di combustione illecita di rifiuti. Inoltre, aumenta le sanzioni pecuniarie per i casi di gestione di rifiuti non autorizzata e di spedizione illegale di rifiuti.

La lettera *d*) prevede che – nei casi di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi, di gestione di rifiuti non autorizzata e di spedizione illegale di rifiuti punibili a titolo di colpa – si applichino le medesime sanzioni pecuniarie previste per le condotte punite a titolo di dolo diminuite da un terzo a due terzi.

La lettera *e*) infine inasprisce le relative sanzioni interdittive.

L'articolo 7 interviene sul codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) al fine di coordinare le disposizioni sanzionatorie ivi contenute con le modifiche apportate dall'articolo 1 al codice dell'ambiente. Viene inoltre prevista la possibilità di non procedere alla contestazione immediata – bensì di ricorrere alla visione di immagini registrate – della violazione del divieto di gettare rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

L'articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare i dati, le rilevazioni ortofotografiche e tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'accertamento, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite relative al trattamento dei rifiuti, all'inquinamento e al disastro ambientale nonché al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

L'articolo 9 individua misure urgenti per il finanziamento delle attività di ripristino ambientale e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi ».

I commi 1 e 2 autorizzano, con la relativa copertura, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 destinati a realizzare gli interventi di bonifica delle discariche e dei siti contaminati affidati in tale area al commissario unico.

Il comma 3 attribuisce al commissario i poteri previsti dagli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2-4, del codice dell'ambiente, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati. Si tratta del potere di disporre le operazioni di rimozione, recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi nel caso di abbandono, deposito o immissione irregolari di rifiuti; del potere di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile di un evento di contaminazione e di diffidarlo a provvedere alla bonifica; e del potere – nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda e non provvedano nemmeno il proprietario del sito né altro soggetto interessato – di adottare gli interventi necessari in conformità alla disciplina della bonifica.

Al Senato è stato introdotto il nuovo articolo 9-bis, che, al comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un dipartimento denominato « Dipartimento per il Sud », con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud. La disciplina del Dipartimento è demandata a un

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede la soppressione della Struttura di missione ZES e l'affidamento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento. Il comma 3 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento, di due uffici dirigenziali di livello generale e di cinque uffici di livello dirigenziale non generale. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri viene conseguentemente incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale.

Il comma 4 dispone l'assegnazione al Dipartimento del contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES – provenienti in parte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in parte da altre amministrazioni – da collocare fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 5 assegna al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione ZES, affidando al decreto di nomina la determinazione del trattamento economico, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico. Il medesimo comma 5 autorizza il Dipartimento a procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 6 reca specifiche disposizioni circa l'impiego del personale individuato dai commi precedenti. Il comma 7 stabilisce che il Dipartimento possa assumere le funzioni di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026. Il comma 8 stabilisce che il Dipartimento possa avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia INVITALIA S.p.A., recando altresì la relativa autorizzazione di spesa. Il comma 9 stabilisce la cessazione dell'efficacia delle disposizioni inerenti alla Struttura di missione ZES a decorrere dalla

data della sua soppressione. Il comma 10 reca le dovute coperture finanziarie.

L'articolo 10, comma 1, reca disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonomia sistemazione (CAS) in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. In particolare, si consente l'erogazione del CAS anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione, fermo restando la necessità di presentare la domanda di contributo entro i termini all'uopo applicabili.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, specifica ulteriormente che la sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine indicato, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. Viene tuttavia specificato che, in tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma.

L'articolo 11, comma 1, proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

Al Senato sono stati aggiunti i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, che recano disposizioni in merito a interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dell'Abruzzo dei comuni di Chieti e di Bucchianico, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di maggio e giugno 2023.

Il comma 1-*bis* dispone che si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies* del medesimo articolo 11, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri

previsti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (legge 18 marzo 2025, n. 40). Si prevede, inoltre, che la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in cinque anni prorogabile fino ad ulteriori cinque anni.

Il comma 1-*ter* prevede, ai fini della ricostruzione privata, l'erogazione di contributi fino all'80 per cento delle spese occorrenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, per far fronte ad una serie di tipologie di intervento e di danno ivi puntualmente indicati e direttamente conseguenti ai sopracitati eventi calamitosi.

Il comma 1-*quater* prevede che i suddetti contributi possano essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*, all'acquisto di aree o immobili alternativi aventi determinati requisiti.

Il comma 1-*quinquies* prevede che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte misure di delocalizzazione, nonché gli immobili danneggiati, di cui al comma precedente sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-*septies*.

Il comma 1-*sexies* prevede che i contributi di cui al comma 1-*quater* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 1-*ter* e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante. Sono fatti salvi i costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.

Il comma 1-*septies* contiene le relative disposizioni finanziarie.

L'articolo 12 reca la disposizione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Carla GIULIANO (M5S) rileva, preliminarmente, l'assenza del rappresentante del Governo. Ritiene che tale circostanza – che, in considerazione dei tempi ristretti per l'esame del provvedimento che la Camera deve subire, di fatto impedisce un

seppur minimo confronto sul tema – caratterizzi l'attenzione che l'Esecutivo dedica ad un dibattito parlamentare su una materia così delicata.

Lamenta come per l'ennesima volta il Parlamento, su un tema rilevante per la vita dei cittadini che richiederebbe un confronto approfondito e costruttivo tra le forze politiche, si trovi in una posizione marginale a causa delle incapacità e della superficialità del Governo.

Rammenta, infatti, come l'*iter* dell'esame presso il Senato del decreto-legge, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel mese di agosto, e dunque in una fase di pausa dei lavori parlamentari, non abbia, di fatto, consentito un adeguato lavoro istruttorio, né una fase conoscitiva approfondita.

Sottolinea, altresì, che i lavori in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento sono stati caratterizzati da una notevole lentezza, in quanto il Governo non era pronto ad esprimersi sugli emendamenti presentati in numero cospicuo anche dalla maggioranza che su tali proposte ha registrato diverse frizioni.

Con riguardo alle citate proposte emendative, fa presente che quelle del suo gruppo erano volte a rafforzare la tutela penale in materia ambientale anche in considerazione della necessità per l'Italia di recepire, entro il 2026, la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente.

Ritiene inoltre che una siffatta modalità di esame impedisca anche la possibilità di integrare il testo affinché, oltre alle misure di inasprimento sul versante delle fattispecie penali, vi fossero misure volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'esigenza di proteggere un bene fondamentale, spesso messo a repentaglio da infiltrazioni della criminalità organizzata sempre più aggressive e pericolose.

Ciò premesso, si riserva di intervenire nel corso dell'esame delle singole proposte emendative che il suo gruppo intende presentare.

Enrico COSTA, *presidente*, non può che associarsi ai rilievi critici espressi dalla collega in ordine all'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

Saluta, quindi, il Vice ministro Sisto che si è in questo momento collegato da remoto.

Carmela AURIEMMA (M5S) rimarca criticamente la brevità del tempo a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento di così grande rilevanza. Si limita ad evidenziare come nel territorio rientrante nell'area denominata Terra dei fuochi risiedano circa un milione e mezzo di persone.

Sottolinea inoltre come il Governo abbia adottato il provvedimento in esame per adeguarsi al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 avente ad oggetto l'inadeguata gestione e protezione dei cittadini nella zona della Terra dei fuochi. Osserva tuttavia come l'Esecutivo abbia adottato un approccio ormai inadeguato senza rendersi conto – come pure è risultato dalle recenti inchieste anche della apposita Commissione bicamerale – che è cambiato il contesto criminale e persino le rotte del traffico illecito di rifiuti. Quest'ultimo, infatti, ormai non è più ancorato ad una logica di smaltimento dei rifiuti industriali del nord verso il sud ma si caratterizza anche con nuove rotte, sia a livello nazionale – in particolare dalla Campania verso il foggiano – sia a livello internazionale.

Rispetto all'attuale situazione del territorio della Terra dei fuochi, inoltre, rileva come anche i dati relativi alle condizioni di salubrità di tale zona siano particolarmente preoccupanti: esprime preoccupazione in merito al fatto che il provvedimento non preveda alcun intervento per tentare di risolvere tale situazione.

Osserva inoltre che il decreto-legge in esame stanziava solo 15 milioni di euro per l'anno 2025 a favore delle attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, rammentando come anche la Presidente del Consiglio Meloni abbia in passato affermato che sono necessarie risorse ben più ingenti per bonificare l'area della Terra dei fuochi, che, a sua memoria erano addirittura quantificati in 300 milioni di euro.

Afferma altresì che la medesima situazione allarmante di inquinamento ambien-

tale è riscontrabile purtroppo anche in altre aree del Paese, come la Puglia e alcune zone del Nord Italia. Evidenzia ancora che il provvedimento si occupa prevalentemente di contrastare l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, mentre ritiene sempre più urgente intervenire anche sull'inquinamento dell'aria e dell'acqua: alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo presso il Senato – e respinte nel corso dell'esame del provvedimento – avevano proprio tale finalità.

Osserva come il Governo, come di consueto, intende risolvere la questione dell'inquinamento ambientale introducendo nuovi reati e aumentando le pene: pur esprimendo condivisione per tale intervento data la gravità delle condotte punite, riterrebbe altresì opportuno introdurre disposizioni volte a prevenire i danni ambientali e non solo a ripararli.

Sottolinea infine come il provvedimento in esame non intervenga sulla questione del «*business*» delle bonifiche ambientali che arricchisce in particolar modo la criminalità organizzata.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte nei precedenti interventi, rileva come la normativa recata dal decreto-legge appaia troppo ancorata al passato. Essa, concentrandosi esclusivamente sui siti individuati per la loro bonifica – tema già da anni oggetto dell'azione del commissario straordinario – ignora completamente altre urgenti problematiche.

In particolare, a suo giudizio, occorre, da un lato, pianificare un'accurata attività

di indagine epidemiologica al fine di studiare le ragioni per cui in una determinata area geografica vi sia un anomalo numero di persone che contraggono una patologia.

Dall'altro lato, bisogna a suo avviso ampliare il raggio d'azione dell'intervento normativo e concentrarsi, oltre che sulla cosiddetta Terra dei fuochi, anche su altre aree del Paese in cui esiste lo stesso fenomeno. Si riferisce, in particolare, alla provincia di Crotone e a tutta l'area della costa ionica, rispetto alle quali vi è la certezza che vi siano stati gravissimi illeciti da parte della criminalità organizzata nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. Ricorda, in proposito le testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, come Carmine Schiavone, che hanno raccontato di aver sversato in quelle zone ingenti quantità di rifiuti, anche tossici e radioattivi.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, collegato da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, segnalando di essersi unito tardivamente ai lavori odierni della Commissione a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati nel corso del collegamento in videoconferenza.

Enrico COSTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo martedì 30 settembre alle ore 9.

La seduta termina alle 17.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.40 alle 10.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
Audizione del Generale di Divisione Arturo Guarino, Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 25 settembre 2025. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Generale di Divisione Arturo Guarino, Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del Generale di Divisione Arturo Guarino, Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Invita quindi l'audito a svolgere la propria relazione.

Arturo GUARINO, *Generale di Divisione Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Alessandro COLUCCI (NM (N-C-U-I) M-CP) e, in videoconferenza, Daniela RUFFINO (AZ-PERRE) e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Arturo GUARINO, *Generale di Divisione Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 settembre 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	25
Sulla pubblicità dei lavori	25
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Lorianò Berti	26
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI	26

Giovedì 25 settembre 2025. — Presidenza del presidente DE PRIAMO. — Interviene il maestro Lorianò Berti, maestro di flauto di Emanuela Orlandi presso la scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria ». — Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato Carmen Manfreda, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il dottor Guido Salvini, l'avvocato Claudio Santini, il dottor Vincenzo Vecchio e il colonnello Massimiliano Vucetich, nonché i Vice questori aggiunti della Polizia di Stato dottoressa Pamela Franconieri e dottor Giuseppe Paglia, il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 13.56.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Uf-

ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 18 settembre scorso, è stato rinnovato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata dell'intera legislatura, l'incarico di consulenza al dottor Manuel Cinquarola, al dott. Tommaso Nelli, al dottor Vincenzo Vecchio e al Col. Massimiliano Vucetich.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento

alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare informazioni e documenti di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Lorianò Berti.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Lorianò Berti, maestro di flauto di Emanuela Orlandi presso la scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria ».

Il maestro BERTI riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati IAIA (FdI), MORASSUT (PD-IDP) e ASCARI

(M5S), la senatrice CAMPIONE (FdI), nuovamente la deputata ASCARI (M5S) e il presidente DE PRIAMO (FdI), ai quali replica il maestro BERTI.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.49 alle 15.55).

Pone ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI).

Il maestro BERTI fornisce elementi di risposta.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, già convocato per oggi, giovedì 25 settembre, al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.04.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. C. 2511 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. Atto n. 299 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	8
--	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 116/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. C. 2623 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	12
--	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	23
Audizione del Generale di Divisione Arturo Guarino, Capo del II Reparto – « Impiego delle Forze » del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI
EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI**

Comunicazioni del Presidente	25
Sulla pubblicità dei lavori	25
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Lorianò Berti	26
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI	26

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0161960